

**CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E
PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BUGGIANO**

TRA

SABRINA ANTOGNOLI, nata a il, in qualità di responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Buggiano, giusto Decreto del Sindaco n. 20 del 11/06/2024, la quale interviene nel presente atto, non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune di Buggiano, avente sede legale a Buggiano (PT) Piazza Matteotti 1 (C.F. 00361500473);

E

....., nato/a a il (C.F.),
in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in
..... (Partita IVA) di seguito denominato anche
come esercente,

PREMESSO

- che il Ministero dell'Istruzione garantisce l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale (art. 1,co. 181, lett. f) della legge 107 del 2015), nel rispetto delle competenze delle Regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
- che, ai sensi dell'art. 156, comma 1 del D. Lgs. n. 297/94, la fornitura agli alunni della Scuola Primaria dei libri di testo da parte dei Comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, è gratuita;
- che la Legge regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii, in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 297/94, dispone che è di norma il Comune di residenza anagrafica dello studente che deve provvedere alla fornitura dei libri di testo della Scuola Primaria;
- per effetto delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 616/77 e dal D.Lgs. n. 297/94 il Comune di Buggiano garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle Scuole Primarie residenti sul territorio comunale;
- che ciascun anno con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono determinati i prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per ciascun anno scolastico, prevedendo l'applicazione di uno sconto in percentuale sul prezzo di copertina per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali;
- che con Determina n. è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Buggiano e le librerie/cartolibrerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;

tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi etici ed obblighi nei rapporti con la P. A.

Le parti si impegnano a dare attuazione la presente convenzione con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale.

L'attività, le trattative ed i rapporti con la P. A. sono improntati ai seguenti principi:

- legalità, rispetto delle leggi e dei regolamenti, degli atti di regolazione regionali e di ogni diverso protocollo, convenzione, atto d'impegno sottoscritto con la P. A.;
- libertà e pluralismo, concorrenza leale, competitività, trasparenza ed imparzialità;
- correttezza, lealtà, integrità, buona fede, diligenza, equità, responsabilità: è vietato ogni condotta arbitraria nei confronti dei consumatori e degli utenti finalizzata a procurare alla propria azienda, a sé stessi o ad altri un ingiusto vantaggio anche non economico o il raggiungimento di scopi comunque illeciti e contrari alla normativa vigente o in danno all'immagine e al decoro del Comune.

Gli esercenti con la sottoscrizione della presente convenzione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Buggiano, pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 2 - Procedura dematerializzata per la fornitura dei libri di testo

Gli organi scolastici provvedono a distribuire direttamente l'elenco dei libri ai genitori degli alunni frequentanti gli istituti scolastici ed aventi diritto.

I genitori scelgono in modo autonomo dove spendere la cedola libraria in quanto il costo dei libri di testo è predefinito ed è il medesimo presso ogni esercente.

Il Comune di Buggiano a partire dall'a.s. 2025/2026 ha attivato un sistema di cedole librerie dematerializzate, fornendo gratuitamente agli esercenti accreditati una piattaforma gestionale.

Le istruzioni operative per l'attivazione della piattaforma, la configurazione della piattaforma e le specifiche relative all'accesso ed all'utilizzo da parte degli esercenti sono allegate alla presente convenzione.

Ogni esercente può adottare proprie misure organizzative che ritiene migliori per finalità di ottimizzazione temporale e snellimento delle operazioni; ogni eventuale messaggio informativo relativo alla procedura di acquisizione e gestione delle cedole deve essere conforme alle direttive regionali e comunali ed ai contenuti della presente convenzione.

Gli esercenti provvedono alla fornitura o all'ordine dei testi richiesti, secondo le finalità della normativa vigente, contestualmente all'effettiva consegna della cedola da parte degli utenti; sono vietati anticipi e/o restituzioni economiche legate alla fornitura predetta. Tale violazione sarà ritenuta pratica sanzionabile con segnalazione alle Autorità competenti.

Nel caso di verifiche da parte dell'ufficio preposto l'esercente è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

Gli esercenti si impegnano ad operare correttamente nella gestione della procedura, adottando tutte le misure organizzative e procedurali, di rilevanza interna ed esterna, necessarie a garantire la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati personali, il rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui si viene a conoscenza.

Riguardo alla gestione delle cedole gli esercenti convenzionati si impegnano in particolare:

- attenersi all'obbligo di applicazione dello sconto sul prezzo dei libri (scuola primaria) stabilito annualmente con decreto ministeriale;
- accettare le richieste di forniture avanzate dagli aventi diritto, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
- non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura;

- in caso di momentanea indisponibilità dei testi a non indurre l'acquirente a lasciare somme a titolo di acconto, a non indurlo ad effettuare l'acquisto presso altro esercente, a non compensare il valore del libro con acquisto di materiali diversi;
- rispettare gli adempimenti che verranno disposti in ordine alla informatizzazione della procedura;
- in caso di "blocco" della cedola virtuale, provvedere alla fornitura, soltanto previa autorizzazione del competente ufficio comunale;
- collaborare tempestivamente ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune in ordine alla corretta gestione della procedura;
- indicare nella fattura elettronica, ai sensi della Legge 136-2010, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara che verrà fornito ciascun anno dal Comune;
- non accettare incondizionatamente deleghe massive rilasciate ad un solo portatore (rappresentanti di classe, incaricati delle segreterie didattiche o anche genitori); è possibile accettare cedole da parte di delegati, fermo restando l'obbligo, per il delegato, di esibire fotocopia dei documenti di identità dei possessori deleganti, recanti la delega e la sottoscrizione degli stessi;
- non inviare procacciatori o rappresentanti di vendite che organizzino, anche in modo sporadico ed occasionale, sia in prossimità delle scuole che all'interno delle stesse, raccolte massive di cedole finalizzate a pratiche commercialmente scorrette e allo scopo di pubblicizzare i prodotti e servizi di una o più librerie o organizzazione libraria e di mettere in contatto le parti al fine della fornitura dei libri di Testo;
- rispettare, nel trattamento dei dati degli utenti, le vigenti disposizioni in materia - Reg. UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data sottoscrizione, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e avrà validità triennale o comunque fino a pubblicazione di nuovo avviso.

Laddove se ne ravvisi la necessità il testo della convenzione potrà essere modificato o integrato anche per adeguare le procedure all'ulteriore evoluzione del contesto.

Art. 4 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento o rimborso della cedola per la fornitura dei libri di testo delle scuole primarie sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica al Comune da parte dell'esercente.

Ai sensi della Legge 136-2010, ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono **obbligatoriamente** riportare il **codice identificativo di gara** che verrà comunicato annualmente dall'Ufficio Servizi alla Persona.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

COMUNE DI BUGGIANO – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PIAZZA MATTEOTTI 1

Indirizzo PEC: certificata@pec.comune.buggiano.pt.it

Codice IPA: FJWUNB

La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".

Il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

L'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per le finalità definite negli accordi specifici tra le Parti.

Nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2018/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.l. gs. 101/2018, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi in conformità alle previsioni del GDPR, al solo scopo di perseguire le finalità di cui al presente Protocollo.

In conformità al Regolamento UE 679/2016, ai fini della protezione dati personali, Comune di Buggiano e l’esercente sono individuati come titolari autonomi del trattamento.

L’esercente dovrà operare nel rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 nonché del Codice Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell’oggetto del contesto e delle finalità del trattamento.

Ciascun titolare del trattamento adotta in particolare misure appropriate per fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli artt.13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 garantendo agli interessati di poter esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento.

Comune di Buggiano

Esercente

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.